

Città di Cosenza

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Deliberazione n. 898 del 20/12/2023

OGGETTO: Incarico di collaborazione gratuita al dipendente in pensione Primavera Massimo.

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 17:30, presso la residenza municipale del Comune di Cosenza, sita in piazza dei Bruzi, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 31/01/2020 e integrato, per la sostituzione di un componente dimissionario, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo n. 267/2000;

con l'intervento dei signori:

Dott. Francescopaolo Di Menna – Presidente
Dott. Rosario Fusaro – Componente
Dott.ssa Adele Sauro - Componente

Il Presidente dott. Francescopaolo Di Menna, partecipa in video conferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24/4/2020, nonché della specifica disposizione adottata dal Presidente datata 18.03.2020.

Con la partecipazione della Dott.ssa Rosaria Franca Campagna nella qualità di verbalizzante della odierna seduta, giusta delibera n. 492 del 14/11/2022, con il compito, altresì, di attivare e verificare il corretto svolgimento della seduta in attuazione di quanto previsto al punto 2) della citata Disposizione del Presidente della CSL, istitutiva e disciplinante le attività in videoconferenza e per come integrata in data 21/04/2021.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- in data 1 dicembre ultimo scorso, il dipendente comunale Primavera Massimo, assegnato allo Staff dell'OSL per giorni 4 a settimana, è stato collocato in quiescenza;
- l'interessato ha riferito la propria volontà a continuare il rapporto di collaborazione per le attività correlate alle procedure di pertinenza dell'Organo della Liquidazione;
- tale rapporto sarà reso a titolo gratuito e solo con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico, da rimborsarsi a seguito di presentazione dei giustificativi;

PRESO ATTO CHE:

- la professionalità acquisita dall'interessato risulta essere utile al fine di assicurare la continuità delle attività di pertinenza dell'OSL;

RILEVATO che il legislatore è intervenuto sulla materia inerente all'affidamento di incarichi a lavoratori collocati in quiescenza;

VISTI, in particolare,

- l'art. 6 del D.L. 90/2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014) che ha modificato la disciplina già posta dall'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012) il quale sancisce il divieto di conferimento di incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, ai suddetti lavoratori, contemplando però alcune eccezioni al divieto, tra cui l'ipotesi di conferimento gratuito di tali incarichi;
- la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014, avente ad oggetto "Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 6 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90" che ha chiarito che i conferimenti di incarichi e collaborazioni a lavoratori collocati in quiescenza sono consentiti a condizione che:
- siano a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata;
- siano di durata non superiore ad un anno, non prorogabile, né rinnovabile;

PRESO ATTO che; con circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015, l'ambito di applicazione del limite annuale di durata e del divieto di proroga o rinnovo è stato ristretto agli incarichi dirigenziali e direttivi, mentre per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite non è più operante, ferma restando la gratuità;

CONSIDERATO che la disposizione sopra citata serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza e, in particolare, dei dipendenti che vi siano stati appena collocati, per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici;

RITENUTO di dover stabilire che l'incarico sarà regolato da apposito disciplinare;

CONSIDERATO che le finalità di conferimento di incarichi a titolo gratuito a personale in quiescenza sono quelle di evitare di perdere la possibilità di utilizzare le conoscenze tecniche e le elevate e consolidate professionalità dei soggetti in quiescenza, di permettere la trasmissione delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite dal personale in pensione, in condizione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, di evitare aggravii di spese attraverso l'incarico oneroso a favore di altri soggetti;

DATO ATTO che gli oneri che scaturiscono dal presente provvedimento, ai sensi del TUEL, sono posti a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto.1993, n. 378 e successive modificazioni ed integrazioni.

DELIBERA

per le motivazioni descritte in narrativa

1 – di affidare al dipendente in quiescenza Massimo Primavera, meglio generalizzato nel disciplinare d'incarico in quiescenza dall'1 dicembre 2023, un incarico di collaborazione, a titolo gratuito, per la durata di un anno;

2 – di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3 – di dare atto che si provvederà alla liquidazione degli eventuali rimborsi dovuti su presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute;

4– di disporre che i suddetti rimborsi graveranno sugli oneri a carico dell'OSL;

5 -Di disporre, all'unanimità, che la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/93, venga pubblicata, all'albo pretorio online del Comune, sul sito istituzionale internet dell'Ente e sull'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune dedicata a tutti gli atti ed avvisi della Commissione Straordinaria di liquidazione.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Presidente

f.to (Dott. Francescopaolo Di Menna)

La Verbalizzante

f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Componente

f.to (Dott. Rosario Fusaro)

Componente

f.to (Dott.ssa Adele Sauro)

ESECUTIVITA' IMMEDIATA
(ex art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378 del 24/08/1993)

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

La Verbalizzante
f.to (Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)

Cosenza, li 20/12/2023

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE


Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 21/12/2023

Cosenza, li 21/12/2023

Il Dirigente Settore Affari Generali
f.to (Ing. Dott.ssa Loise Alessia)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

La Verbalizzante
(Dott.ssa Rosaria Franca Campagna)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N° 898 DEL 20/12/2023

SCHEMA DI CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO A SOGGETTO IN QUIESCENZA

(art. 5, comma 9, dei D.L. 06.07.2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato da/ dall’art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito dalla Legge 114/2014)

TRA

Il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cosenza (di seguito denominato anche “Committente” o “OSL”) _____, con sede in Cosenza, domiciliato per la carica presso il Comune di Cosenza, il quale agisce per conto e nell’interesse della Commissione Straordinaria di Liquidazione

E

Il sig. _____, nato _____, il _____, residente a _____, in _____ C.f.: _____ (di seguito anche “il Collaboratore Volontario”), pensionato;

PREMESSO CHE

il Committente intende sviluppare specifiche azioni tese a garantire la più completa attuazione degli interventi e dei programmi che si intendono sviluppare nel corso del mandato amministrativo;

in tal senso, nell’ambito della prevista complessiva gestione della procedura di risanamento del Comune di Cosenza, nonché per la collaborazione delle connesse attività;

il Collaboratore Volontario, pensionato, esperto in procedure di esame preliminare dell’istanze di ammissione alla massa passiva, si è proposto per collaborare volontariamente ed a titolo gratuito con l’Ente per dare consulenza, assistenza, tutoraggio ed affiancamento al personale nella predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

l’OSL intende acquisire la collaborazione del il Collaboratore Volontario, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. 24.06.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;

l’OSL intende avvalersi della collaborazione del Collaboratore Volontario per le attività e nei limiti previsti dalla normativa innanzi citata, nei termini chiariti dalle

circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 del 04.12.2014 e 4/2015 del 10.11.2015;

il Collaboratore Volontario risulta in possesso dei necessari requisiti e dell'esperienza professionale per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto e si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione professionale in favore del Committente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito ut sopra.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1

RICHIAMO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

ART. 2

OGGETTO

Oggetto dell'incarico di collaborazione di cui al presente contratto è lo svolgimento da parte del Collaboratore Volontario di attività di consulenza, assistenza, tutoraggio ed affiancamento del personale dell'ente di volta in volta coinvolto nella predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi di pertinenza dell'OSL;

ART. 3

NATURA GIURIDICA DEL CONTRATTO

Per espressa e consapevole volontà delle parti il Collaboratore Volontario opererà quale prestatore a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014.

ART. 4

MODALITA' ATTUATIVE DEL RAPPORTO

Il Collaboratore Volontario eseguirà personalmente le prestazioni contrattuali nell'ambito di un rapporto improntato su criteri di collaborazione e reciproca consulenza con il personale operante all'interno dello Staff della Commissione Straordinaria di Liquidazione.

L'attività descritta potrà essere svolta anche mediante utilizzo di attrezzature e mezzi propri del Collaboratore Volontario. L'OSL si impegna comunque a fornire

le eventuali specifiche attrezzature e mezzi necessari ai fini della migliore riuscita della collaborazione.

Il Collaboratore Volontario si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell'OSL, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà. Si impegna altresì a svolgere la propria attività rispettando tutte le norme di imparzialità e di etica professionale e morale.

Il Collaboratore Volontario nell'espletamento della propria attività non è tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro.

ART. 5

PRESENZA PRESSO IL COMMITTENTE

La gestione operativa del rapporto è riservata alla Commissione Straordinaria della Liquidazione del Comune di Cosenza.

ART.6

RIMBORSI SPESE

Al Collaboratore volontario saranno riconosciuti eventuali rimborsi di spese dovuti su presentazione di regolare documentazione.

ART. 7

DURATA

L'incarico è conferito a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e avrà la durata di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato, senza obbligo di comunicarne i motivi, di una delle parti, da inviare con un preavviso di 10 giorni.

L'incarico non è prorogabile né rinnovabile, secondo quanto disposto dalla normativa in materia.

ART.8

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Fatta salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. e ss. del c.c., nel caso di grave inadempimento delle prestazioni oggetto del contratto o impossibilità sopravvenuta del collaboratore volontario di svolgimento delle prestazioni, l'Ente potrà provvedere alla risoluzione del rapporto senza preavviso.

ART. 9

QUALIFICAZIONE DEL CONSULENTE

Il Collaboratore Volontario dichiara sotto la propria personale responsabilità di non versare in alcuna situazione d'incompatibilità alla conclusione del presente contratto, in relazione alle vigenti disposizioni di legge e di essere in possesso dei requisiti di legge per l'assolvimento delle funzioni e l'esercizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Si richiama il contenuto dell'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del c.c. e ai lavoratori autonomi) e succ. modifiche ed integrazioni.

ART. 11

TUTELA DEI DATI

Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente; pertanto, il Collaboratore Volontario non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta del Committente.

Il Collaboratore Volontario si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in qualsiasi modo durante l'esecuzione del presente contratto ed indipendentemente a qualsiasi collegamento con le prestazioni che dovrà fornire. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi tipo di documento di cui venga a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico. L' OSL dovrà fornire al collaboratore volontario tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico.

Il Collaboratore Volontario si obbliga a rispettare le norme di legge in materia di privacy.

Il presente atto, stipulato in duplice originale, sarà soggetto a registrazione solo in "caso d'uso", ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986.

Letto, confermato e sottoscritto

_____, _____